

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

74° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MARZO 1998

**Presidenza del vice presidente CIRAMI**

### INDICE

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 9, 16 e <i>passim</i>
BOCO ( <i>Verdi-l'Ulivo</i> ) .....	22, 26
CARUSO Antonino (AN) .....	9, 15
FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i> ....	2, 9, 11 e <i>passim</i>
PERA ( <i>Forza Italia</i> ) .....	14
RUSSO ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) .....	8
SALVI ( <i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i> ) .....	20

*I lavori hanno inizio alle ore 11,40.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Avverto che i senatori Pera e Valentino hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01611.

La prima interrogazione è dei senatori Gualtieri, Calvi, Russo, Fassone, Smuraglia, Figurelli, Bertoni e Senese.

GUALTIERI, CALVI, RUSSO, FASSONE, SMURAGLIA, FIGURELLI, BERTONI, SENESE. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Per conoscere:

quale sia al presente lo stato di attuazione delle rogatorie internazionali chieste dalla procura di Milano con riferimento ai procedimenti riferibili alle inchieste su «Tangentopoli»;

quali siano le misure adottate per ottenere un più sollecito riscontro da parte delle autorità alle quali le rogatorie sono state inviate.

(3-01642)

FLICK, *ministro di grazia e giustizia.* Con l'interrogazione 3-01642 si chiede di conoscere quale sia al presente lo stato di attuazione delle rogatorie chieste dalla procura di Milano con riferimento alle inchieste su «Tangentopoli» e quali siano le misure adottate per ottenere un più sollecito riscontro.

L'oggetto della interrogazione è pertanto limitato alle rogatorie richieste da Milano e, tra queste, a quelle relative alla vicenda «mani pulite».

Tuttavia ritengo necessario offrire anche un quadro complessivo della cooperazione giudiziaria, nel quale collocare adeguatamente quella specificamente indicata.

Dal 1992, anno in cui sono cominciate a pervenire al Ministero di grazia e giustizia richieste di rogatorie relative alla vicenda «mani pulite», il corrispondente volume dell'attività di cooperazione giudiziaria internazionale ha conosciuto, rispetto agli anni precedenti, un aumento assai consistente, in particolare negli anni 1993 e 1994, che si è riflesso anche sulle rogatorie passive, cioè richieste all'Italia.

In questo contesto si inserisce anche la prassi della corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie, prevista in via generale in caso d'urgenza dalla Convenzione europea di mutua assistenza del 1959 e regolata espressamente da alcuni accordi aggiuntivi, come ad esempio con la

Germania e con l'Austria. Con l'entrata in vigore della convenzione applicativa degli accordi di Schengen tale modalità di trasmissione – direttamente tra autorità giudiziarie – è diventata la via ordinaria. La procura di Milano in particolare, ha fatto ricorso in misura massiccia alla corrispondenza diretta.

In tema di cooperazione giudiziaria devono premettersi alcune considerazioni di carattere generale.

La esecuzione della rogatoria costituisce un obbligo internazionale solo per quei paesi con i quali è in vigore un accordo (multi o bilaterale) mentre in assenza di convenzione la esecuzione delle commissioni avviene in base a reciprocità e a titolo di cortesia internazionale.

Dove esiste un accordo la intensità della collaborazione varia da paese a paese e ciò dipende in larga misura dalla diversità dei sistemi giuridici vigenti. Ad esempio, giocano un ruolo di rilievo l'impostazione accusatoria o meno delle regole procedurali (particolarmente quando si richiedono atti invasivi quali perquisizioni o sequestri) oppure l'assetto complessivo dei poteri nello Stato richiesto ovvero la sua organizzazione o le norme relative alla esecuzione delle commissioni rogatorie.

Un'altra ragione di tale diversità risiede nell'oggetto della richiesta, essendo evidente che indagini involgenti assetti societari o consistenze bancarie possono trovare maggiore o minore accoglienza in ragione delle diverse normative vigenti (basti pensare ai cosiddetti paradisi fiscali, paradisi bancari, paradisi societari) e persino in ragione della rilevanza che in taluni paesi rivestono specifiche attività, quali ad esempio quella bancaria. Può essere utile richiamare l'esempio della Confederazione svizzera dove solo l'introduzione recente di modifiche legislative in materia di segreto bancario e di riduzione dell'ammissibilità dei ricorsi in materia ha creato le condizioni per una efficace cooperazione giudiziaria nel campo penale. In precedenza, quando era ancora previsto in modo generalizzato il ricorso avverso l'ammissibilità della rogatoria attraverso un doppio grado (prima davanti al tribunale cantonale e poi davanti a quello federale), il tempo per l'esecuzione delle rogatorie era da due a quattro anni.

Una diversa ragione può essere individuata anche nella natura dell'atto richiesto. Molti paesi sono riluttanti a ricevere oppure non possono, anche per ragioni da ricondurre all'ordinamento giuridico interno, accogliere richieste generiche, aventi ad oggetto «indagini a 360 gradi» (le cosiddette *fishing expeditions*). Si tratta di richiesto del tipo: «si prega di accertare se presso istituti di credito di codesto paese vi siano conti bancari intestati a Tizio» ed eventualmente: «...in caso positivo si vorrà individuare le operazioni effettuate su tali conti e procedere al sequestro delle somme ivi esistenti e di altre che dovessero risultare correlate agli stessi fatti».

Proprio per superare le vischiosità della cooperazione giudiziaria internazionale, il Ministero di grazia e giustizia ha assunto rilevanti iniziative a vari livelli e presso diversi organismi. Va segnalata la proposta avanzata dall'Italia nello scorso anno in sede di Unione europea di integrare la Convenzione europea in materia di mutua assistenza con una previsione che imponga allo Stato richiesto della rogatoria di eseguirla

entro un termine indicato dallo Stato richiedente. Analoga proposta è stata avanzata nel settembre del 1997 in sede di Consiglio d'Europa, che comprende un numero di Stati maggiore dell'Unione europea.

Sempre in via generale è utile ricordare (mi rimetto ai prospetti allegati che deposito agli atti) che dal 1993 al 1997 il Ministero di grazia e giustizia ha avanzato all'estero 4.550 richieste di rogatoria. I paesi interessati sono stati 112; le risposte positive risultano essere state 2.375; quelle negative 178; quelle «diverse» 718 (si tratta di ipotesi residuali: ad esempio, quando l'autorità giudiziaria ha successivamente ritirato la richiesta); quelle pendenti 1.279. Va peraltro precisato che a volte le autorità giudiziarie sono ricorse alla trasmissione diretta alle autorità straniere senza passare attraverso il Ministero il quale pertanto non ha avuto alcuna notizia della rogatoria.

Nel 1993, su 844 richieste, 508 hanno avuto risposta positiva, 48 risposta negativa, 210 risposta diversa e 78 sono pendenti.

Nel 1994, su 900 richieste, 558 hanno avuto risposta positiva, 45 risposta negativa, 188 risposta diversa, 109 pendenti.

Nel 1995, su 759 richieste, 497 hanno avuto risposta positiva, 40 risposta negativa, 115 risposte diverse, 107 pendenti. Nel 1996, su 908 richieste, 522 hanno avuto risposta positiva, 33 risposta negativa, 128 risposte diverse, 225 pendenti.

Nel 1997, su 1.138 richieste, 288 hanno avuto risposta positiva, 12 risposta negativa, 78 risposte diverse, 760 pendenti. I dati indicati sono stati ricavati sulla base di un sistema di raccolta predisposto ai fini dell'organizzazione del lavoro interna dell'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali e pertanto possono non essere comparabili con altri dati in possesso degli uffici giudiziari o delle autorità straniere.

Tuttavia sono significativi per una valutazione delle rogatorie ai fini della risposta all'interrogazione.

Ai fini di avere un quadro che tenga conto anche di altri elementi è in corso un monitoraggio per acquisire dati che il Ministero non ha, per sapere con riferimento ai procedimenti penali che si trovano nella fase delle indagini preliminari, quante rogatorie sono state richieste, quante sono pendenti, nonché i tempi dei ritardi, perchè solo questo tipo di accertamento potrà consentire di determinare l'incidenza dei ritardi stessi nella esecuzione delle rogatorie sia sulle indagini sia sulla prescrizione.

Con riferimento alle rogatorie relative alla vicenda «mani pulite», al Ministero di grazia e giustizia risultano essere state trasmesse (nel periodo 1993-1997), 618 richieste a 31 paesi; le pratiche sono state classificate nel modo prima indicato. Le risposte positive (che, tuttavia, potrebbero essere state anche incomplete o insoddisfacenti nel merito) sono state 238; quelle negative 12; quelle diverse 72; le rimanenti risultano pendenti. Naturalmente occorre tenere presente i dati in maniera disaggregata, cioè divisi per anno di riferimento.

Tra le rogatorie «mani pulite» l'esame di quelle inviate alla Confederazione svizzera consente di dire che il numero complessivo ammonta a 465 richieste trasmesse, delle quali 167 hanno avuto risposta positiva, 1 ha avuto risposta negativa, 29 risposte diverse, le rimanenti sono tuttora pendenti. È da rilevare che delle 465 richieste 208 sono state avan-

zate nel 1997, la maggior parte delle quali nella seconda metà dell'anno.

Anche qui occorre disaggregare i dati. Precisamente risulta quanto segue. Nel 1993, su 138 richieste le risposte positive sono 87 (quelle negative nessuna, quelle diverse 17 e quelle pendenti 34). Nel 1994, su 71 richieste, le risposte positive sono 41 (quelle negative nessuna, quelle diverse 11 e quelle pendenti 19). Nel 1995, su 11 richieste le risposte positive sono 7 (quelle negative nessuna, quelle pendenti 4). Nel 1996 su 37 richieste le risposte positive sono 17 (quelle negative 1 e quelle pendenti 19). Nel 1997 su 208 richieste le risposte positive sono 15, quelle diverse 1 e quelle pendenti 192.

Il Ministero di grazia e giustizia ha sempre sollecitato le autorità straniere, quindi anche quella svizzera, ogni volta che in questo senso vi sia stata richiesta da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è l'unica in grado di valutare le esigenze di tipo investigativo, sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto riguarda eventuali situazioni di urgenza. La stessa autorità giudiziaria di Milano (Procura generale) ha riconosciuto che la Direzione generale degli affari penali del Ministero «ha fatto il possibile per sollecitare risposte dall'autorità svizzera in tempi coerenti con la delicatezza delle indagini».

Occorre precisare che gran parte delle rogatorie verso la Svizzera relative a «mani pulite» è stata trasmessa direttamente alle autorità giudiziarie straniere; pertanto non si è a conoscenza di eventuali solleciti effettuati direttamente dall'autorità giudiziaria procedente che sovente intrattiene autonomi e diretti contatti con l'omologa autorità straniera, salva la precisazione che verrà fatta nel prosieguo.

Sempre con riferimento alle rogatorie «mani pulite», nel marzo del 1997 ho avuto un incontro con alcuni magistrati della Procura di Milano, i quali hanno esposto le loro preoccupazioni per il ritardo con cui venivano evase le richieste di rogatoria.

Il 20 marzo successivo ho scritto al Ministro degli affari esteri chiedendo di valutare la possibilità di una sollecitazione autorevole e generale in particolare con riferimento alle rogatorie avanzate ai seguenti Paesi: Lussemburgo, Liechtenstein, Hong Kong, Bahamas, Isole del Canale, Svizzera.

Il 23 aprile il ministro Dini ha risposto assicurando che avrebbe provveduto a sensibilizzare le nostre rappresentanze diplomatiche interessate affinché tornassero ad illustrare alle rispettive Autorità di accreditamento il forte interesse italiano ad una definizione in tempi brevi delle commissioni rogatorie richieste o, nel caso in cui esistessero impedimenti di natura giuridica al loro espletamento, di comunicarli al più presto al fine di permettere l'adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni.

Intorno alla metà del mese di agosto del 1997 la procura della Repubblica di Milano, con riferimento a un procedimento penale, ha inviato al Ministero di grazia e giustizia un consistente numero di richieste di rogatoria indirizzate alle autorità svizzere. Queste richieste, in numero di 176, sono pervenute al Ministero il 19 agosto,

prive di traduzione, e sono state inoltrate all'autorità estera con note dell'8 e 9 settembre 1997.

Il 23 settembre il procuratore della Repubblica di Milano ha indirizzato al Ministro di grazia e giustizia una lettera con la quale ha chiesto di sollecitare dalle autorità svizzere una rapida risposta alle rogatorie relative ad alcuni procedimenti penali. Come detto, la maggior parte delle rogatorie erano già state sollecitate l'8 e il 9 settembre; altre sono state sollecitate il 24 settembre.

In data 16 e 18 dicembre tutte le rogatorie in questione sono state nuovamente sollecitate dai competenti organi del Ministero.

Va segnalato che, con una nota del luglio scorso anno, l'Ufficio federale di polizia di Berna, a seguito di un sollecito avanzato dalla Procura della Repubblica di Milano con riferimento alle rogatorie da quell'ufficio richieste (periodo 1992-1997), ha chiesto alla Procura milanese di fare sapere quali delle rogatorie totalmente evase e di quelle parzialmente evase fossero ancora di attualità, stabilendo poi delle priorità in maniera da consentire alle competenti autorità svizzere di evadere sollecitamente e in modo mirato le richieste ancora pendenti. Inoltre nella stessa nota, è stato ribadito che «la cosiddetta inchiesta italiana Mani pulite ha creato una particolare situazione relativa alle richieste di assistenza giudiziaria presentate alla Svizzera dalle Procure di tutta Italia» e che «i Cantoni direttamente toccati, come ad esempio Ticino e Ginevra, si sono trovati confrontati con un numero particolarmente elevato di rogatorie». In tale contesto, nel precisare che «la Svizzera si è perfettamente resa cosciente dell'eccessiva durata delle procedure rogatorie» in quanto la maggior parte delle richieste sono state evase dalle competenti autorità giudiziarie elvetiche in un tempo ritenuto dall'Italia troppo lungo, è stato proposto «un incontro informale tra il nostro ufficio e rappresentanti della vostra Procura».

L'Ufficio federale di polizia, tuttavia, ha fatto sapere di non avere avuto alcuna risposta da parte della Procura di Milano.

Come è noto l'esecuzione delle rogatorie relativamente ad alcuni procedimenti penali sono state bloccate dalle autorità svizzere in attesa di chiarimenti circa un'asserita violazione del principio di specialità. Si trattava dell'accertamento di natura fiscale effettuato nei confronti di Renato Squillante. Successivamente, è pervenuta richiesta di chiarimenti analoga a quella, con riferimento a Cesare Previti e a Attilio Pacifico. Inoltre, ne è stata preannunciata una nuova relativa a Pierfrancesco Pacini Battaglia.

Il 13 marzo 1998 è stata inoltrata all'ufficio federale di polizia della Confederazione svizzera nuova nota di sollecito, anche con riferimento a una incompletezza di documentazione, trasmessa il 24 luglio 1997 in esecuzione parziale di precedente rogatoria, lamentata dalla Procura della Repubblica di Milano, unitamente a una richiesta circa le ragioni dei ritardi nella esecuzione delle rogatorie.

Con riferimento al negoziato con la Confederazione svizzera è da tempo allo studio un progetto di accordo aggiuntivo che completi ed integri le disposizioni della Convenzione europea del 1959 di mutua assistenza giudiziaria che lega tra gli altri Paesi, Italia e Svizzera. Attual-

mente alcune congiunture favorevoli (entrata in vigore di una nuova legge sulla assistenza giudiziaria penale in Svizzera, che riduce le possibilità di impugnazione da parte dei controinteressati all'esecuzione di rogatorie ed attenua la regola della specialità nella utilizzazione dei risultati; l'entrata in vigore degli accordi di Schenghen; e soprattutto l'accettazione entro giugno, da parte dei paesi dell'Unione europea, delle proposte italiane - presentate lo scorso anno - in materia tra l'altro proprio di regolamentazione dei tempi per l'esecuzione delle rogatorie) hanno consentito di presentare con maggiore autorevolezza le proposte alla Svizzera: in data 10 gennaio tali proposte sono state ufficialmente trasmesse al Ministero degli affari esteri per il loro inoltramento alle autorità svizzere, con la richiesta di un immediato incontro per l'avvio dei negoziati.

In sintesi le più significative proposte fatte alle autorità svizzere consistono, innanzitutto, nel prevedere l'obbligo dello Stato richiesto di eseguire le rogatorie attenendosi alle procedure indicate dallo Stato richiedente, purchè non contrarie ai principi generali del suo ordinamento giuridico.

In secondo luogo, nell'introduzione di eccezioni alle riserve fatte dalla Svizzera alla convenzione europea (in particolare in ordine al principio di specialità, alla materia dei reati fiscali e in ordine alla esecuzione di perquisizioni e sequestri), avendo presente tra l'altro quanto già accettato da parte svizzera con gli Stati Uniti per il settore del crimine organizzato ed in particolare l'obbligo di dar seguito anche a rogatorie per reati fiscali, e di non applicare quelle riserve attualmente operanti con l'Italia in base alla convenzione europea per l'esecuzione di atti invasivi e per la utilizzazione dei risultati delle rogatorie.

In terzo luogo nel ricorso allo strumento del trasferimento della persona detenuta nello Stato richiesto per risolvere il noto problema della celebrazione delle udienze preliminari e dei dibattimenti quando l'imputato sia legittimamente impedito a comparire perchè detenuto all'estero per altro titolo. Infine, nella previsione di concedere alla Consob la possibilità di utilizzare il canale rogatorio, stante le difficoltà incontrate da tale organismo nella conduzione di indagini da effettuarsi in Svizzera ai fini dell'attività di controllo attribuita a tale organismo.

A tale proposito, confermo che il 26 marzo è previsto il mio incontro con il Ministro della giustizia svizzero.

Con questa consapevolezza, ho accolto con estremo favore l'orientamento maturato in seno alla maggioranza e condiviso dal Consiglio dei Ministri di rivedere in un'ottica complessiva le tematiche sostanziali e quelle processuali della prescrizione in materia penale: un gruppo di lavoro interno al Ministero, presieduto dal direttore generale degli affari penali, avvalendosi dei lavori già svolti dalla commissione Conso sul tema e delle iniziative parlamentari già all'esame del Senato, ha il compito di fornire, nel termine ristretto di 45 giorni, una relazione ed il relativo articolato su questi temi fondamentali.

In questo contesto potranno trovare posto anche interventi più specifici che si dimostrassero indispensabili per un efficace funzio-

namento della giustizia, incluse le problematiche le poste dalle rogatorie internazionali.

Il gruppo di lavoro, oltre a predisporre specifici monitoraggi sul tema delle prescrizioni, provvederà ad audizioni di esperti della dottrina e di magistrati degli Uffici giudiziari più interessati al problema, nonché di avvocati.

Seguirò costantemente l'attività di tale gruppo di lavoro, anche partecipando alle audizioni personalmente o per il tramite dei Sottosegretari e ne riferirò tempestivamente alle Camere al momento di trarne indicazioni sugli interventi da proporre al Governo e al Parlamento.

RUSSO. Prendo atto dell'ampia risposta resa alla nostra interrogazione dal ministro Flick, il quale ha presentato una serie di dati che suggeriscono alcune riflessioni.

Innanzitutto mi sembra significativo ciò che ha riferito all'inizio del suo intervento il Ministro e cioè che il numero delle rogatorie negli ultimi anni è aumentato sensibilmente. Questo è anche in effetto naturale dell'interscambio tra i diversi paesi e quindi della necessità di compiere accertamenti all'estero per indagini di carattere penale.

A fronte di questo problema, sorge con maggiore acutezza la necessità di risolvere a livello internazionale la questione di fondo che è quella di ottenere in tempi brevi le risposte necessarie. Questo è possibile attraverso diverse modalità, così come ha riferito il Ministro: si possono ridefinire gli accordi internazionali, si possono rendere più stringenti gli impegni sul piano internazionale, ed una risposta si può naturalmente ottenere anche dalla normativa vigente attraverso una più forte e più pressante sollecitazione degli Stati esteri affinché adempiano tempestivamente alle richieste.

Un altro elemento mi è sembrato alquanto significativo. Tra i dati complessivi forniti dal Ministro e nell'ambito del rapporto tra rogatorie richieste e rogatorie evase, si presenta con una sua peculiarità il caso della procura della Repubblica di Milano in cui il numero di rogatorie evase è sensibilmente inferiore rispetto alla media complessiva che è del 50 per cento; infatti, - se non ho capito male - la percentuale di definizione delle richieste della procura di Milano si aggira intorno al 30 per cento. Si presenta, quindi, necessaria in questo senso un'azione di sostegno da parte del Governo. D'altra parte, ho appreso con piacere che il Ministro ha cominciato ad inviare diverse sollecitazioni già a partire dagli ultimi mesi del 1997.

Il problema in esame presenta connotazioni differenti a seconda degli Stati con cui si tratta. Mi sembra che la situazione sia insoddisfacente per quanto riguarda le richieste di rogatoria avanzate alla Confederazione elvetica; infatti, alcuni dati a mia disposizione dimostrano che su circa 490 rogatorie pendenti il numero delle risposte è molto basso, non solo in riferimento alle richieste relative al 1997 (pendenti da poco tempo) ma anche relativamente alle rogatorie richieste negli anni 1992 e 1993.

Ritengo che sulla questione il Governo debba intervenire - ed effettivamente interviene, così come ha chiarito il Ministro alla Commis-



sione – con un impegno forte nei rapporti internazionali; infatti, notiamo che, in assenza di un'adeguata collaborazione a livello internazionale, molte importanti inchieste vanno incontro ad un improvviso arresto proprio perchè, per i loro complicati intrecci, richiedono una forte collaborazione tra gli Stati.

Il ministro Flick ha anche informato la Commissione dei dati relativi al problema delle rogatorie e delle prescrizioni, e al tema della prescrizione in senso più ampio, peraltro già all'esame del Governo. Ritengo sia giusto compiere un attento monitoraggio riferito alle rogatorie pendenti e ai termini di prescrizione, al rapporto tra indagini, reati e prescrizioni imminenti o compiute. Un'ampia indagine in questo senso consentirebbe di adottare gli strumenti legislativi che, in coerenza con il sistema ed ovviamente senza stravolgimenti di principi, possano offrire risposte corrette al problema in esame strettamente collegato alla complessità delle indagini.

Mi dichiaro pertanto soddisfatto della risposta resa dal Ministro. Colgo comunque questa occasione per rinnovare l'invito ad un impegno sempre più forte e stringente perchè tale problema trovi una sua corretta soluzione.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei solo confermare che l'incontro del 26 marzo prossimo con il ministro della giustizia elvetico, che potrà vedere anche la partecipazione del Ministro delle finanze – stiamo valutandone l'opportunità –, mira proprio ad ottenere la stipulazione di accordi più validi rispetto a quelli proposti dalle autorità svizzere; tra l'altro tali accordi migliorativi (da me già riassunti) sono stati sottoposti all'approvazione dei magistrati che maggiormente operano in questo campo. Sarà mia cura informare il Senato delle risultanze di questo incontro.

Confido inoltre nella possibilità di redigere un protocollo aggiuntivo che possa permettere di trovare una soluzione alla questione della tempestività delle risposte anche e soprattutto nell'ambito dell'Unione europea.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Caruso Antonino, Pera e Valentino.

CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Considerato:

che le premesse della presente interrogazione, riguardante la vicenda delle rogatorie richieste dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Milano alle autorità svizzere, sono riassumibili semplicemente riportando alcune delle dichiarazioni che magistrati milanesi hanno reso (ovviamente così come riferite dalla stampa);

che il procuratore aggiunto dottor Gerardo D'Ambrosio, in relazione alla sospensione dell'assistenza giudiziaria, come annunciata (o prefigurata) dalle autorità elvetiche, ha dichiarato: «Abbiamo bisogno di quelle carte svizzere come dell'aria che respiriamo. Quando intorno alle nostre inchieste c'era un diverso clima, un diverso atteggiamento

dell'opinione pubblica e delle attese del paese, gli indagati si presentavano spontaneamente e spontaneamente confessavano... Oggi non è così. Quei conti dobbiamo cercarceli con l'assistenza giudiziaria della Svizzera. Se questa viene a cadere, le nostre inchieste sono finite... Il Governo lo sa e continua a tacere» («Corriere della sera» del 14 febbraio 1998);

che ancora il procuratore aggiunto dottor D'Ambrosio (nello stesso articolo) afferma: «Il Governo italiano doveva scusarsi in fretta del disguido, dell'eccesso di zelo – non so come definirlo – del Secit. Non ci voleva molto. ... Perchè Flick tace... E lo chiede a me? Lo vada a chiedere a Flick»;

che il procuratore della Repubblica dottor Saverio Borrelli afferma: «È un dramma per le indagini. È una situazione che deve essere affrontata a livello di governo perchè toglie affidabilità al sistema giuridico italiano e rischia di screditarci agli occhi non solo della Svizzera...» («Corriere della sera» del 15 febbraio 1998);

che ancora il «Corriere della sera» in un riquadro a corredo dell'articolo del 14 febbraio 1998, intitolato «Il Documento», così scrive: «Ecco una delle autorizzazioni concesse dalla procura per l'uso degli atti di Mani pulite nelle contestazioni fiscali. A concederla è il pubblico ministero Francesco Greco, che sottoscrive il via libera per le Fiamme gialle» riproducendo a fianco la copia fotostatica di una lettera del nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano in cui testualmente si legge «Questo Comando, sulla scorta delle direttive della S.V., ha esaminato gli atti... al fine di verificare l'eventuale sussistenza di violazioni alle leggi n. 227 del 1990 e n. 197 del 1991... Si prega la S.V. di rilasciare l'autorizzazione all'uso, ai fini amministrativi, delle notizie interessanti a tal fine, contenute nei suindicati procedimenti. V nulla osta. Il Procuratore della Repubblica dottor Greco Francesco»;

che, pretermettendo ogni commento in relazione alle considerazioni svolte dal procuratore aggiunto a corredo dell'argomento, oltre che degli interrogativi che le stesse generano, a parere dell'interrogante sorge il quesito se le maggiori difficoltà d'indagine, da mancata spontanea consegna di se stessi da parte degli indagati e da mancata spontanea confessione dei medesimi, siano colpa del paese o del Governo); appare altresì evidente – sempre ad avviso dell'interrogante – il generale orientamento a far carico del Governo e, segnatamente, dei pretesi silenzi del Ministro in indirizzo la possibile, futura, mancata cooperazione da parte delle autorità svizzere;

che appare inoltre evidente la censura dell'operato del Secit nell'aver svolto – nella specie – un'attività che è invece tutto sommato ad esso propria e che si ritiene ragionevolmente possa essere impedita solo mediante precise disposizioni gerarchiche, ovvero mediante la mancata consegna dei documenti occorrenti,

si chiede di sapere:

quali indagini il Ministro in indirizzo abbia esperito o intenda esperire al fine di accertare ed individuare gli strumenti realmente impiegati dal Secit, al di là della documentazione giornalmisticamente

disponibile, per documentare gli illeciti fiscali contestati e giunti a conoscenza delle autorità svizzere;

quali provvedimenti lo stesso abbia preso o intenda assumere nei confronti di magistrati, ove dovesse essere accertato che – per volontà oppure semplice trascuratezza degli stessi – sono stati violati impegni precisi, assunti dal nostro paese nei confronti di altri paesi divenuti disponibili alla cooperazione e all'assistenza giudiziaria proprio in funzione dei medesimi;

se il Ministro ritenga che il Governo, e/o egli stesso, siano responsabili delle omissioni, dei ritardi e della non chiarezza o trascuratezza (solo in tale senso può essere interpretata la contestazione del «silenzio») che è attribuita nelle riportate dichiarazioni;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere nei confronti di coloro che hanno reso tali dichiarazioni, ove le stesse siano ritenute del tutto prive di fondamento e abbiano funzione sviante – con riferimento ai convincimenti che dovranno formarsi nella pubblica opinione (le dichiarazioni appaiono consapevolmente rilasciate a giornalista e pertanto destinate alla pubblicazione) – qualora davvero si verifichi, per effetto dell'accaduto, il malaugurato caso della cessazione della cooperazione giudiziaria da parte dei paesi finora disposti ad una collaborazione sottoposta a condizione.

(3-01611)

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Con riferimento all'interrogazione in esame credo sia giusto riportare quanto già comunicato l'11 maggio scorso davanti all'Assemblea della Camera dei deputati e in risposta alla interpellanza 2-00950 presentata dagli onorevoli Mancuso e Donato Bruno.

Comunque, sono ancora in attesa di notizie; pertanto, per il rispetto che devo a questa sede, intendo ripetere ciò che ho sostenuto nell'altro ramo del Parlamento aggiungendo alcune notizie su ciò che nel frattempo si è verificato.

Con lettera del 20 gennaio 1998, indirizzata al Ministro della giustizia e al Ministro delle finanze, il procuratore della Repubblica di Milano ha segnalato, «per gli eventuali rimedi che sarà possibile adottare nelle forme dell'autotutela», un grave inconveniente verificatosi nelle relazioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica, sotto il profilo della corretta utilizzazione dell'assistenza giudiziaria, in conseguenza di un avviso di accertamento tributario a carico del dottor Renato Squillante, per la mancata indicazione nell'anno 1991 di disponibilità costituite all'estero.

Tale accertamento – a quanto asserito dallo stesso procuratore – si sarebbe basato sulla utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria della documentazione che l'autorità elvetica aveva fornito alla procura di Milano in sede di assistenza giudiziaria penale nell'ottobre del 1997, con la riserva di specialità – cui facevo cenno dianzi – espressa dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959, che esclude l'uso diretto o indiretto dei documenti trasmessi o delle

informazioni ricevute, nell'ambito di procedure fiscali a carattere penale o amministrativo.

Il procuratore di Milano, nella stessa lettera, manifestava il proprio sconcerto in merito, avendo espressamente segnalato agli ispettori tributari – con nota del 21 novembre 1997 – il divieto di utilizzazione degli atti e documenti provenienti dalla Svizzera per fini diversi da quelli del procedimento penale, accennando anche alle «conseguenze negative che sarebbero potute derivare dalla violazione della regola».

Nell'investire del problema i Ministri competenti, il procuratore di Milano richiamava l'attenzione sulle ripercussioni dirette e indirette conseguenti alla violazione: «Direttamente sulle restanti 200 richieste rogatorie rivolte alla Confederazione elvetica» nell'ambito di un procedimento penale, avendo la procura generale di Berna espressamente comunicato la sospensione dell'assistenza fino al chiarimento della vicenda; «indirettamente, sulle innumerevoli altre rogatorie inoltrate verso la Svizzera e verso altri paesi da questo e da altri uffici giudiziari, per l'aura di inaffidabilità che rischia di irradiarsi dall'episodio sopra descritto».

Analoghe preoccupazioni ha espresso il procuratore generale di Milano, con nota anch'essa del 20 gennaio 1998. Il 21 gennaio 1998 è pervenuta via *fax* alla direzione generale degli affari penali una nota dell'ufficio federale di polizia della Confederazione svizzera, con richiesta di chiarimenti in relazione a una denuncia presentata al Consiglio della Confederazione, circa eventuali violazioni da parte dell'Italia della riserva di specialità della Svizzera, dal rappresentante svizzero di Renato Squillante.

La nota è stata inviata per conoscenza alla procura della Repubblica di Milano, al Secit, alla Presidenza della Camera dei deputati e all'avvocato di Squillante.

Il 29 gennaio 1998 il Ministro delle finanze, con riferimento alla lettera della procura della Repubblica di Milano del 20 precedente, mi ha trasmesso copia della documentazione avuta da due ispettori del Secit, in ordine all'accertamento tributario eseguito nei confronti del dottor Renato Squillante.

Ho quindi immediatamente interessato gli uffici tecnici del Ministero – e cioè la direzione generale degli affari penali e l'ufficio legislativo – per l'esame dell'incarto inviato dal Ministro delle finanze.

Nei giorni successivi i predetti uffici hanno concluso nel senso che qualsiasi utilizzazione, anche quella indiretta, degli atti di rogatoria, è tale da integrare una violazione del principio di specialità, secondo il quale le risultanze dell'attività rogatoria possono essere utilizzate dallo Stato richiedente «esclusivamente per istruire e giudicare le violazioni in base alle quali l'assistenza è stata fornita».

Con lettera del 14 febbraio 1998 ho informato il Ministro delle finanze che, alla luce dei pareri espressi dagli uffici – che condivido – ritenevo di poter concludere che nella vicenda vi fosse stata una utilizzazione indiretta degli atti di rogatoria, e che una utilizzazione del genere non fosse consentita dalla normativa convenzionale operante con la Confederazione svizzera. Lo stesso Ministro delle finanze è stato da me

invitato a voler valutare «se adottare i rimedi di autotutela ai quali aveva fatto riferimento lo stesso procuratore della Repubblica di Milano».

Il 18 febbraio successivo il ministro Visco mi ha comunicato di avere interessato il direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze per disporre, in conformità delle norme vigenti per l'esercizio dell'autotutela, l'annullamento dell'atto di accertamento nei confronti del dottor Renato Squillante.

La decisione del Ministero delle finanze è stata portata a conoscenza dell'ufficio federale di polizia di Berna con nota di questo Ministero del 21 febbraio 1998. Con la stessa nota si è provveduto a rassicurare le autorità della Confederazione svizzera circa il fatto che, quando vengono restituiti atti in esecuzione di rogatorie richieste, viene sempre ribadito per iscritto alle autorità giudiziarie procedenti il vincolo del principio di specialità. Della comunicazione all'autorità svizzera è stato informato il procuratore della Repubblica di Milano.

Il 12 febbraio 1998, con una nota inviata via *fax*, l'ufficio federale di polizia di Berna ha chiesto immediate e precise informazioni in merito ad alcuni procedimenti penali indicati in un allegato.

L'allegato consiste in una missiva del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano (datata 3 dicembre 1996) e indirizzata alla procura della Repubblica di quella città, con la quale – precisato che quell'ufficio di polizia aveva esaminato, sulla scorta di direttive impartite dal dottor Francesco Greco, alcuni procedimenti penali al fine di verificare l'eventuale sussistenza, a carico dei soggetti coinvolti, di violazioni alle leggi n. 227 del 1990 e n. 197 del 1991 – si prega l'autorità giudiziaria, essendo «in corso di avanzata stesura i relativi atti di contestazione, di rilasciare l'autorizzazione all'uso, ai fini amministrativi, delle notizie interessanti a tal fine, contenute nei suindicati procedimenti».

In calce alla richiesta appare la dicitura «nulla osta» e la firma del sostituto procuratore Francesco Greco.

La riproduzione fotografica della richiesta in questione, contenente il nulla osta, è stata pubblicata su organi di stampa.

Lo stesso giorno 12 febbraio la direzione generale degli affari penali ha chiesto al procuratore della Repubblica di Milano di fornire dati in merito alle notizie indispensabili per rispondere all'autorità straniera. Sempre nella stessa giornata del 12 febbraio la procura ha inviato una nota del Nucleo di polizia tributaria, nella quale è detto che, con riferimento al nulla osta apposto alla richiesta di autorizzazione del 3 dicembre 1996, il competente Comando, nell'esecuzione dell'attività amministrativa relativa alla eventuale violazione delle leggi prima indicate, «ha acquisito esclusivamente dati rivenienti da atti redatti in ambito dell'ordinaria attività istruttoria avendo cura di evitare che oggetto delle contestazioni fossero anche elementi emersi a seguito di rogatorie internazionali, nel rispetto del requisito di specialità che ne limita l'utilizzo nell'ambito del procedimento penale e per i reati per cui è stata avviata l'istruttoria rogatoria».

Il 21 febbraio 1998 la stessa direzione ministeriale ha sollecitato nuovamente il procuratore della Repubblica di Milano a precisare «se

negli atti dei procedimenti menzionati nella nota del 3 dicembre 1996 ed esaminati dal Nucleo regionale della polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano, secondo le direttive impartite dalla Procura della Repubblica fossero contenuti atti ricevuti dalla Svizzera in esecuzione di rogatorie».

A questa nota ha risposto il 23 febbraio il procuratore aggiunto della Repubblica, ribadendo che «negli accertamenti svolti dal predetto nucleo e diretti a contestazioni fiscali, non sono mai stati utilizzati nè direttamente nè indirettamente atti comunque provenienti da rogatorie internazionali e in particolare da rogatorie svizzere».

Il 24 febbraio è pervenuta ai miei uffici altra nota da parte dell'ufficio federale di polizia della Confederazione svizzera, con la quale sono stati richiesti chiarimenti circa una ulteriore, denunciata violazione del principio di specialità in procedure riguardanti Attilio Pacifico e Cesare Previti.

Il 5 marzo successivo sono stati chiesti chiarimenti in merito al Ministero delle finanze e alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, trasmettendo l'intera documentazione inviata a corredo della denuncia presentata al Consiglio della Confederazione svizzera, tra cui vi è anche una relazione del Secit intitolata «Paradisi fiscali come strumento di sottrazione d'imposta», di cui in precedenza il mio Ministero non aveva contezza.

Ho ricevuto risposta solo dalla Procura della Repubblica di Milano.

La risposta ampia e articolata mi è pervenuta l'11 sera dopo che avevo risposto alla Camera dei deputati ad altre interpellanze.

Tale risposta potrà essere da me valutata solo una volta acquisiti i complementari elementi che ho chiesto e sollecitato ulteriormente al Ministero delle finanze.

Acquisiti anche tali elementi sarà mia cura assumere tempestivamente le conseguenti determinazioni e riferirne immediatamente in Parlamento.

Allo stato la mia è una risposta interlocutoria, perchè finchè non disporrò della risposta del Ministero delle finanze non sarò in grado di dare contezza della risposta che nel frattempo mi è pervenuta da Milano e di esprimere delle valutazioni sulle richieste che mi vengono rivolte.

PERA. Signor Ministro, lei ha detto che si riserva di valutare la risposta pervenuta dalla procura della Repubblica di Milano per tutti gli atti eventuali. Vorrei tuttavia farle osservare che dalla relazione del Secit intitolata «Paradisi fiscali come strumento di sottrazione d'imposta» risulta chiaramente indicato che gli atti utilizzati dal Secit sono atti della procura della Repubblica in cui è menzionato un numero di procedimento. In più parti di una relazione che ho di fronte a me, lei potrà leggere che il Secit ritiene che questi atti sono stati acquisiti con il consenso dell'autorità giudiziaria e potrà trovare anche il numero del procedimento relativo.

Io non riesco bene a capire allora quale ulteriore valutazione lei possa fare, perchè esiste intanto un nulla osta, cui lei stesso ha fatto ri-

ferimento, del sostituto procuratore Greco nel quale non vi è alcun riferimento ai limiti di utilizzazione di tali atti. Esiste anche un'altra documentazione del Secit in cui si fa esplicito riferimento ad atti della procura della Repubblica e quindi a rogatorie.

Mi riesce difficile comprendere le ulteriori valutazioni del Ministro e, dal momento che gli atti sembrano smentirlo, non riesco nemmeno a capire su quali basi il procuratore capo di Milano abbia risposto con una decisa negazione al quesito che domandava se nell'autorizzazione del dottor Greco erano contenute rogatorie.

Signor Ministro, mi sembra che in questo caso il suo comportamento – mi è capitato di obiettarlo più volte – sia stato piuttosto incerto per non dire timido nei confronti della procura della Repubblica di Milano.

La vicenda cui lei ha fatto riferimento non si è ancora conclusa; infatti, dopo la risposta negativa a lei fornita dalla procura della Repubblica di Milano, sono pervenute da parte della stessa procura, a mezzo della stampa, ulteriori richieste per un allungamento dei termini della prescrizione; anche in questo caso il suo atteggiamento è stato oscillante perchè in un primo momento la sua risposta è stata positiva, ed in seguito ha addirittura annunciato al Consiglio dei Ministri la presentazione di un disegno di legge contestato da un importante settore della sua stessa maggioranza, cioè il PDS; inoltre, dalla risposta fornita dal Ministro alla precedente interrogazione apprendo che, dopo questa battuta di arresto, è stato istituito un gruppo di lavoro sulla questione, ma non mi è chiaro se tale gruppo debba avere il compito di monitorare le rogatorie o se sia stato incaricato di individuare soluzioni ai problemi sollevati, relativi cioè all'ulteriore allungamento dei termini della prescrizione.

La risposta del ministro Flick mi lascia quindi insoddisfatto perchè è smentita dagli atti in nostro possesso. Non condivido, inoltre, la sua posizione eccessivamente cauta in ordine ai provvedimenti da adottare e alle competenze che egli dovrebbe esercitare nei confronti della procura della Repubblica di Milano.

Signor Ministro, gradirei che, almeno per una volta, assumesse responsabilità ed atteggiamenti politicamente molto più decisi di fronte a certe manifestazioni della procura di Milano che si pongono chiaramente al di fuori della legge.

CARUSO Antonino. Vorrei intervenire in qualità di primo firmatario dell'interrogazione in esame cercando di rispettare i termini di tempo a me concessi per la replica.

Con riferimento al primo punto dell'interrogazione non posso dichiararmi insoddisfatto della risposta del ministro Flick – diversamente dal collega Pera – perchè ho fiducia in quanto dichiarato dal Ministro, al quale ritengo debba essere consentito di proseguire l'acquisizione documentale affinché possa offrire una risposta concludente. Attendo, pertanto, un esatto accertamento per verificare cosa sia accaduto nell'ambito della procura della Repubblica di Milano e, segnatamente, nell'ambito dei rapporti tra procura di Milano e procura federale svizzera.

Non credo che le dichiarazioni rese dal procuratore svizzero Dal Ponte possano essere suscettibili di diverse interpretazioni nel loro contenuto censuratore relativo ad un possibile abuso dei documenti trasmessi in buona fede dalle autorità svizzere. Per fare mia una battuta di una persona che oggi sta lavorando con noi, credo che tutto possa ridursi a ben poco e sarebbe forse stato sufficiente che il sostituto procuratore dichiarasse: «Io esamino un milione di carte e su una questione ho sbagliato. Quindi pensate pure di me che sono un genio».

Trascurando questo aspetto del problema, di carattere specifico in quanto si riferisce ad un episodio circoscritto, vorrei che il Ministro rispondesse – credo che possa farlo sin da ora – in riferimento alle ulteriori questioni da me poste con l'interrogazione 3-01611.

Ritengo che le dichiarazioni che ho letto sulla stampa – non avevo a disposizione nessun'altra fonte di informazione – anche questa volta non lascino ampio spazio a diverse interpretazioni in riferimento a precise censure applicate da autorevoli magistrati nei confronti del Ministro. Quando si afferma che il ministro Flick tace, non si può pensare che lo faccia per improvvisa incapacità ad interloquire; quindi evidentemente, con una frase del genere, i magistrati ritengono che il Ministro assuma una posizione omertosa nei confronti di un problema che presenta gravi caratteristiche, tra le quali quella di un cedimento complessivo dei favorevoli effetti delle indagini di «Mani pulite».

Come risulta dall'interrogazione, ritengo che queste dichiarazioni, rese alla stampa e deliberatamente indirizzate a creare nell'opinione pubblica un determinato convincimento, siano molto gravi.

Signor Ministro, a tale proposito vorrei che lei dichiarasse alla Commissione, con la serenità e con la chiarezza a lei abituali, se si ritiene responsabile o meno di quanto le è stato addebitato da questi magistrati.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Vorrei precisare che a queste osservazioni ho già risposto nel corso dello svolgimento dell'interrogazione 3-01642.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Salvi e Villone.

SALVI, VILLONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Per sapere:

quanti siano i magistrati applicati al Ministero di grazia e giustizia e quali incarichi si trovino a ricoprire;

con quali criteri siano attribuiti gli incarichi di direttore generale;

se si ritenga rispondere al principio della separazione dei poteri la nomina all'incarico governativo più rilevante presso il Ministero di grazia e giustizia di un magistrato attualmente in carica come componente presso il Consiglio superiore della magistratura.

(3-01653)



FLIK, *ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Salvi ha chiesto di sapere quanti siano i magistrati applicati al Ministero di grazia e giustizia e quali incarichi si trovino a ricoprire; con quali criteri siano attribuiti gli incarichi di direttore generale; se si ritenga rispondere al principio della separazione dei poteri la nomina all'incarico governativo più rilevante presso il Ministero di grazia e giustizia di un magistrato già in carica come componente presso il Consiglio superiore della magistratura.

Sul primo punto affermo che la struttura del Ministero di grazia e giustizia e la correlativa presenza dei magistrati presso il Dicastero sono disciplinate dalla legge. In particolare, l'articolo 196 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario contempla una destinazione dei magistrati ad esercitare funzioni amministrative nel Ministero di grazia e giustizia, con conseguente collocamento fuori ruolo durante tale esercizio. La destinazione è effettuata su richiesta del Ministro e non incontra altri vincoli se non la conformità alle norme che disciplinano l'ordinamento del Ministero.

In base alla legge l'attuale dotazione organica di questa amministrazione prevede 136 magistrati, comprese 21 unità assegnate all'ispettorato generale e 8 unità assegnate all'ufficio legislativo.

Attualmente sono in servizio presso il Ministero 115 magistrati e le vacanze (in numero di ventuno) risultano pari a circa il quindici per cento dell'organico, percentuale più elevata rispetto a quella media di copertura rilevabile presso gli uffici giudiziari (12 per cento).

L'indicata copertura risulta ancor più sensibile ove si escludano dal conteggio, come sembra del tutto corretto, i quattro magistrati (Giuliano Turone, Michele Marchesiello, Vincenzo Marinelli e Sandro Ausiello) che, pur collocati fuori ruolo presso il Ministero, sono tuttavia destinati a importanti e delicati incarichi di natura internazionale, anche a carattere giurisdizionale.

In base alla normativa vigente (vedi regi decreti n. 2187 del 27 ottobre 1927 e n. 830 dell'8 aprile 1940, nonché la legge n. 131 del 12 agosto 1962), i magistrati collocati fuori ruolo presso il Ministero sono destinati a svolgere le funzioni di direttore generale, di capo di uffici centrali di livello equiparato, di direzione di singoli uffici, nonché di magistrati addetti alle diverse articolazioni ministeriali.

Gli incarichi di direttore generale e di capo di uffici di livello equiparato, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, mentre ai fini dell'effettiva assunzione delle funzioni di direttore generale, o equiparate, è necessaria anche una apposita deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

Da quanto ho esposto risulta chiaro che le disposizioni in vigore in materia di organizzazione del Ministero di Grazia e Giustizia vincolano l'organo di direzione politica ad utilizzare ai fini del conferimento degli incarichi di direttore generale, o capo di uffici centrali equiparati e di direttore degli altri uffici del Dicastero, esclusivamente il personale della magistratura, nell'ambito delle previste

dotazioni organiche, senza possibilità di avvalersi, al momento, di altre e diverse professionalità, estranee o meno all'Amministrazione.

Sui criteri che presiedono all'attribuzione degli incarichi di direttore generale, e equiparati, va evidenziato il diretto rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il titolare di tali incarichi e l'organo di direzione politica.

Ai fini della scelta del titolare dei suddetti incarichi assumono ovviamente rilievo anche le attitudini del magistrato interessato, le capacità professionali da lui dimostrate, le sue esperienze di studio e di lavoro ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini del più proficuo svolgimento delle funzioni. Come ho detto la proposta del Ministro competente deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri, che in tal modo viene a condividere la scelta del proponente, ed è poi formalizzata con decreto a firma del Capo dello Stato.

Con riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti circa la conformità al principio di separazione dei poteri della nomina ad incarico governativo di un magistrato componente del Consiglio superiore della magistratura faccio presente che il rinnovo dei vertici della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria è stato imposto dalla richiesta di rientro in ruolo del direttore generale Ernesto Lupo, al quale anche in questa sede desidero esprimere la mia gratitudine per l'ottima attività svolta in venti mesi di proficua collaborazione.

La scelta del nuovo direttore nasce dalla volontà di proseguire il delicato e complesso lavoro avviato al Ministero, avvalendomi della collaborazione di una persona che, nel corso della sua attività di magistrato ha dato prova, anche sotto il profilo organizzativo, di elevatissima capacità professionale, dedizione al lavoro e senso istituzionale.

La designazione di Vladimiro Zagrebelsky è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Il Consiglio superiore della magistratura, lunedì 9 marzo, ha preso atto delle sue dimissioni - contestuali alla delibera del Consiglio dei ministri - da componente dello stesso Consiglio, provvedendo alla sua sostituzione.

Mi pare opportuno evidenziare che il magistrato interessato, nella lettera di dimissioni di cui ho detto, ha dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad accettare l'incarico richiamando la «fase di straordinario impegno impresso dal Ministro alla riforma del sistema giudiziario» e aggiunge di aver anche considerato che l'imminente scadenza del «mandato di componente del Consiglio superiore della magistratura» rendeva irrilevante un profilo di inopportunità relativo alla distinzione tra istituzioni diverse e quindi «accettabile il pur gravoso abbandono di un'attività» cui ha dedicato passione e capacità.

Il dottor Zagrebelsky ha preso possesso del nuovo ufficio in data 12 marzo, le dimissioni del dottor Zagrebelsky non determineranno alcun pregiudizio alla continuità e piena efficienza dell'azione consiliare giacché nel posto da lui lasciato è già subentrato, fino alla scadenza della consiliatura in corso, il magistrato risultato primo dei non eletti dello stesso gruppo di appartenenza del dimissionario. Considerazioni analoghe mi sembra valgano anche per la prospettata violazione del principio di separazione dei poteri, principio che non mi sembra invocabile nella

specie per l'insussistenza di qualsiasi sovrapposizione di ruoli e di possibili interferenze tra l'azione del Governo e quella del Consiglio.

Il complessivo tenore dell'atto parlamentare mi consente di ampliare il mio intervento alla più generale problematica concernente le prospettive di riforma del Ministero di grazia e giustizia e di revisione della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati presso lo stesso Ministero.

Già l'11 settembre 1996 il Governo, su mia proposta, in armonia con gli indirizzi del programma di Governo e con gli stessi orientamenti espressi dal Consiglio superiore in materia di collocamento e permanenza fuori dal ruolo organico dei magistrati – inteso ad evitare che gli stessi magistrati rimangano troppo tempo sottratti all'esercizio della funzioni giurisdizionali – ha presentato il disegno di legge n. 247 recante «Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio», già approvato in buona parte da questa Commissione che prevede, tra l'altro, termini massimi di durata della permanenza fuori ruolo dei magistrati sia presso il Ministero di Grazia e Giustizia, sia con riguardo ad altri incarichi.

Nella stessa data il Governo, sempre su mia proposta, ha approvato e presentato alle Camere il disegno di legge n. 2199 recante «Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia».

Nell'ambito di tale provvedimento, successivamente unificato presso la Commissione giustizia della Camera con la proposta di legge n. 3087 di iniziativa del deputato Marengo si è prevista, tra l'altro, una nuova disciplina delle articolazioni centrali del Ministero, anche attraverso la chiarificazione dei rapporti tra magistrati e dirigenti amministrativi, nella prospettiva di un maggiore coinvolgimento di tutto il personale nelle attività ed incombenze proprie di questa Amministrazione.

In coerenza con tale obiettivo è prevista anche una significativa riduzione dell'organico dei magistrati addetti al Ministero, corrispondente alla prospettata attribuzione di incarichi dirigenziali al personale amministrativo; ciò per assicurare la presenza dei magistrati solo presso quegli uffici in relazione alle cui attività è necessaria, o opportuna, la specifica competenza ed esperienza professionale dagli stessi maturata.

Se tale riforma fosse già operante, alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria sarebbe stato possibile nominare anche un non magistrato, ferma restando la piena rispondenza del dottor Zagrebelsky, a tutti i profili richiesti da tale incarico.

Sulle complessive problematiche concernenti la riforma del Ministero, segnalo anche la recente legge n. 59 del 15 marzo 1997 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», come modificata dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997.

A tal fine ho disposto che – in collaborazione con la Funzione pubblica – siano elaborate le norme per dare attuazione alla riforma del Ministero nell'ambito dell'esercizio della delega conferita al Governo dal

legislatore del 1997. Sarà quindi possibile pervenire in tempi brevi a quella completa ed organica revisione del Ministero da tempo attesa ed ormai indilazionabile considerato che l'impianto di esso risale agli anni '20 e fu modellato attorno ad una realtà molto meno complessa, ancora lontana dalle profonde trasformazioni economiche e sociali che avrebbero successivamente prodotto, tra le varie conseguenze, un notevole incremento della domanda di giustizia.

L'attuazione della riforma renderà possibile l'utilizzazione in ambito ministeriale di professionalità esterne, anche di tipo manageriale, che l'attuale assetto normativo non consente, come ho già evidenziato.

In termini più generali, il quadro delle riforme in discussione, delle quali ho sommariamente dato conto, non potrà, ovviamente, prescindere, per quanto attiene al settore della giustizia, dall'ampio e articolato dibattito in corso sul tema in sede parlamentare, sulla base delle conclusioni e proposte rassegnate dalla Commissione Bicamerale per le riforme.

Tale dibattito, che investe anche l'organizzazione e le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, è da me seguito con grande interesse e particolare attenzione ed al riguardo non posso che offrire tutta la mia disponibilità a contribuire all'elaborazione e all'attuazione delle determinazioni e degli indirizzi che saranno adottati dal Parlamento.

SALVI. Ringrazio il Ministro per questa risposta, un'occasione per ribadire che da parte nostra non si è assolutamente sollevata una questione di carattere personale nei confronti della persona nominata, il consigliere Zagrebelsly, per il quale non c'è ragione di non condividere la stima generale e gli apprezzamenti rivolti nei suoi confronti.

Ringrazio poi il Ministro per aver inteso il senso complessivo dell'interrogazione e esprimo un vivo apprezzamento per la volontà che egli ha ribadito, anche dando ulteriori indicazioni in questa sede, di avviare e realizzare in tempi rapidi la riforma del Ministero di grazia e giustizia, un passaggio indispensabile per dare alla giustizia italiana l'efficienza che oggi ad essa manca e per fare elemento qualificante di questa riforma l'attribuzione di una serie di ruoli dirigenziali, che oggi la legge, come giustamente il Ministro ricordava, riserva a magistrati, a figure e professionalità che abbiano invece carattere di managerialità, se non ho inteso male, sia ricorrendo a personale esterno all'amministrazione della giustizia sia valorizzando il personale amministrativo della giustizia non costituito da magistrati. Ritengo che su tale aspetto non si possa non esprimere apprezzamento.

Inoltre, credo sia anche da valutare con grande attenzione se e quali incarichi lasciare ai magistrati. Considero corretta la risposta resa dal Ministro in ordine ai criteri in base ai quali si scelgono i magistrati che sono da interpretare in prospettiva, cioè tali incarichi saranno assegnati sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro stesso, con ciò manifestando la volontà di superare un'antica prassi secondo la quale gli incarichi ministeriali erano in qualche modo assegnati in via rappresentativa alle diverse correnti ed articolazioni della magistratura. Ma allora si pone il problema di stabilire se e fino a che punto sia conciliabile con

l'autonomia della magistratura – che dobbiamo scrupolosamente tutelare – il fatto che alcuni magistrati siano scelti per ruoli di Governo inevitabilmente in base ad un rapporto di fiducia politica. Ritengo che nell'individuare tali assegnazioni si dovrà essere estremamente selettivi e ci si dovrà addirittura chiedere se sia opportuno mantenere incarichi ministeriali attribuiti a magistrati. Proprio perchè superare il sistema del passato per cui al Ministero di grazia e giustizia si «autorappresentava» la magistratura non può che avvenire secondo la logica della fiducia politica, criterio base della riforma della pubblica amministrazione.

Il Ministro ci consentirà poi di mantenere le nostre riserve sul profilo di opportunità istituzionale relativo alla scelta di nominare un magistrato componente dell'attuale Consiglio superiore della magistratura a direttore generale dell'organizzazione giudiziaria. La stessa lettera di dimissioni del consigliere dottor Zagrebelski già citata fa riferimento ad un dato temporale per superare il profilo non di incompatibilità giuridica ma di inopportunità istituzionale che, a nostro avviso, esisteva più sul versante del rapporto magistratura-CSM che su quello governativo. La decisione adottata, infatti, è strettamente correlata ad una certa interpretazione della natura, del ruolo e dei caratteri del Consiglio superiore della magistratura su cui in Italia si controverte da tempo, ci si chiede cioè se questo organo sia caratterizzato prevalentemente, o essenzialmente, dalla funzione di garanzia dell'indipendenza dei magistrati, che si esercita anzitutto nei confronti del Governo, o se invece abbia prevalentemente carattere e funzioni amministrative.

Ritengo poi irrilevante l'affermazione che si possa attuare – senza che ciò crei alcun problema – un trasferimento da una funzione in sede di Consiglio superiore della magistratura ad una funzione in sede governativa per il fatto che l'attuale Consiglio sia a pochi mesi dalla sua scadenza. Si tratta di una tesi che io condivido in misura alquanto parziale; se invece si ammettesse la logica del sistema che assegna al CSM anche le funzioni di garanzia costituzionale, credo che tale nomina non dovrebbe costituire un precedente e si può accettare anche il principio dell'imminenza della scadenza del mandato. Resta il fatto però che se esiste una questione di opportunità, questa non scompare di fronte ad una scadenza di mandato anche immediata. Pertanto, interrompere l'esercizio di un mandato elettivo di un organismo di garanzia per assumere subito dopo un incarico governativo contrasta con la tesi in base alla quale quell'organismo è un organismo di garanzia e rafforza semmai l'impostazione in base alla quale tale organismo ha assegnate prevalentemente funzioni amministrative.

Ritengo sia questo il senso istituzionale di tutta la vicenda. Avremmo comunque preferito – ma ormai la questione appartiene al passato e noi siamo più interessati alle prospettive future – che il problema della natura del Consiglio superiore della magistratura non fosse stato affrontato in questo ambito che sarebbe consequenziale ad una definizione di natura giuridica che ancora non è stata espressa o almeno non è stata espressa pienamente.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Boco.

BOCO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Patrizia Rossi, quarant'anni, detenuta nel carcere circondariale di Arezzo, si è tolta la vita il 26 gennaio 1998, impiccandosi;

che il 26 settembre 1997 la Rossi, che viveva da sola col figlio di otto anni, avuto da una relazione non coniugale, ha dato segni di grave squilibrio mentale, ha dato in escandescenze, i vicini hanno sentito grida e colpi di suppellettili spostate; volontariamente o involontariamente (la cosa non è stata chiarita) la Rossi ha appiccato il fuoco a un divano ed è divampato un incendio;

che il bambino e la madre sono stati tratti in salvo dall'intervento dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, l'incendio è stato sedato, nessuno dei vicini ha riportato danni, mentre i danni arrecati all'immobile sono stati di limitata entità;

che, dopo rapidi accertamenti, la magistratura di Arezzo ha disposto la carcerazione preventiva in attesa di processo; il figlio è stato affidato al padre naturale e gli sono state precluse completamente le visite alla madre; a questa non è stata prestata alcuna assistenza medica o psichiatrica, nonostante che la prostrazione nervosa della Rossi, aggravata dalla pericolante situazione economica e affettiva, fosse facilmente desumibile dal comportamento tenuto nell'occasione che ha causato l'arresto e durante il periodo di carcerazione; una perizia psichiatrica, eseguita durante il periodo della carcerazione, non è mai stata depositata alle autorità competenti; le cause di questa negligenza non sono note; la Rossi ha passato tutto il periodo di detenzione in cella d'isolamento; il tragico epilogo della vicenda è intervenuto dopo quattro mesi di assenza di sviluppi processuali,

si chiede di sapere:

da quali esatte necessità fosse dettata l'esigenza della carcerazione preventiva nei confronti della Rossi (pericolosità sociale; inquinamento delle prove); ammessa la presenza di motivazioni oggettive, per quale ragione non sia ritenuto di procedere a forme di ricovero o di custodia assistita ampiamente previste dalla legge;

se si ritenga rispondente a criteri di umanità e di tutela dello Stato di diritto l'imposizione del carcere a persona palesemente instabile di mente;

se non si ritenga opportuno procedere a un'ispezione ministeriale presso il tribunale di Arezzo per chiarire l'esatto svolgimento di questa grave vicenda;

se risponda a verità che durante il soggiorno in carcere alla signora Rossi siano state sottratte lire 800.000 e trattenute dai funzionari con la motivazione che quei soldi avrebbero ripagato i danni arrecati dalla signora Rossi alle strutture carcerarie.

(3-01609)

FLICK, *ministro di grazia e giustizia.* L'interrogazione, premessa una breve ricostruzione sulle vicende relative al suicidio di Patrizia Rossi, avvenuto nella casa circondariale di Arezzo il 26 gennaio 1998, chiede in sostanza di conoscere se nello svolgimento della vicenda non vi siano violazioni delle procedure, e più in generale propone il problema

della custodia in carcere di soggetti psicologicamente o psichiatricamente deboli.

Per ricostruire la vicenda ho acquisito informazioni sia presso l'autorità giudiziaria che presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Dagli atti risulta che il 27 settembre 1997 la questura di Arezzo ha denunciato Patrizia Rossi in stato di arresto perchè aveva provocato un incendio all'interno dell'abitazione che occupava - di proprietà di terzi - e, nel corso dell'intervento dei vigili del fuoco, brandendo un coltello da cucina, aveva opposto resistenza al personale intervenuto.

Nella stessa data il pubblico ministero presso il tribunale ha chiesto al Gip la convalida dell'arresto e la contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, «in quanto le modalità del fatto denotano ampia possibilità di reiterazione del comportamento delittuoso che è ancor più grave se si considera che in casa c'era un bambino di sette anni».

Nell'interrogatorio effettuato in sede di convalida la signora Rossi ha ammesso di avere appiccato il fuoco, nell'estremo tentativo - cito testualmente - di «annientare col fuoco i miei ricordi della vita in comune» con il convivente, che l'aveva lasciata pochi giorni prima.

Il Gip ha quindi convalidato l'arresto, motivando in questo modo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere: «Lo stato confusionale che rappresenta lo scaturigine del comportamento della Rossi, indubbiamente connotato da rilevante pericolosità per l'incolumità pubblica, non sembra consentire - quantomeno allo stato - una diagnosi favorevole in ordine all'insussistenza della seria probabilità che ella una volta in ipotesi immediatamente in libertà, in preda ad una nuova alterazione originata da quella stessa causa, non commetta altri fatti criminosi analoghi e in ipotesi ancor più gravi».

Il 10 novembre 1997 è stata rigettata dal Gip, in conformità al parere contrario del pubblico ministero, l'istanza della Rossi di concessione di arresti domiciliari, ritenendo che «gli ulteriori elementi acquisiti deponevano a favore di una netta instabilità della Rossi al tempo dei fatti, il che induceva ad ipotizzare l'attualità delle esigenze cautelari e del giudizio di idoneità in via esclusiva della misura in atto», e che «significative novità avrebbero potuto in ipotesi emergere all'esito dell'accertamento disposto dal pubblico ministero».

Nel frattempo infatti (8 ottobre 1997) il pubblico ministero aveva disposto un accertamento tecnico psichiatrico per accertare - con la procedura dell'articolo 360 del codice di procedura penale - «se Rossi Patrizia, al momento del fatto, fosse in condizioni di incapacità di intendere e di volere ovvero se tale capacità fosse gravemente scemata» e se l'indagata fosse socialmente pericolosa.

Il Gip, ritenendo che il ricovero provvisorio presso il servizio psichiatrico ospedaliero previsto dall'articolo 286 del codice di procedura penale si ponga quale ipotesi alternativa alla custodia cautelare in carcere «soltanto in relazione al momento dell'applicazione della misura coercitiva» e non pure nell'ipotesi in cui l'arrestato si trovi già sottoposto a quella misura, respingeva la richiesta del pubblico ministero e gli

restituiva gli atti per «valutare l'eventualità di provvedere ai sensi dell'articolo 99 del regolamento dell'ordinamento penitenziario». Frat-tanto il pubblico ministero autorizzava, su istanza della Rossi e di terzi, colloqui telefonici e visite in carcere da parte del figlio, del convivente e di amici.

La richiesta allo stesso pubblico ministero, da parte del direttore della casa circondariale di Arezzo, di valutare la possibilità di applica-zione provvisoria delle misure di sicurezza in base all'articolo 206 del codice penale veniva disattesa in quanto la consulenza psichiatrica – necessaria per valutare l'effettiva possibilità di sottoporre Patrizia Rossi- a misura di sicurezza – era ancora in corso.

Il 26 gennaio 1998 Patrizia Rossi si è tolta la vita, impiccandosi in cella.

Solo il 31 gennaio 1998 perveniva la consulenza tecnica – disposta fin dal 21 ottobre 1997 – la quale concludeva affermando che la Rossi, al momento del fatto, «era affetta da episodio acuto in disturbo *borderli-ne* di personalità e che tale patologia, al momento del commesso reato, scemava totalmente la capacità di intendere e volere della perizianda»; concludeva infine precisando che, «sulla base di quanto era obiettivabile al momento della indagine e sulla scorta dei dati anamnestici e clinici, la eventuale pericolosità sociale avrebbe potuto attenuarsi, fino a scema-re completamente, a seguito della terapia già iniziata».

Il procuratore della Repubblica di Arezzo, esaminati gli atti del procedimento e assunte informazioni presso la segreteria del magistrato addetto al procedimento, dopo aver appreso che più volte le assistenti del pubblico ministero avevano sollecitato il consulente tecnico al depo-sito della consulenza, e che la consulenza stessa – per la quale era stato assegnato un termine di 60 giorni – era stata depositata in ritardo, inte-ressava il presidente del tribunale di Arezzo per l'avvio della procedura sanzionatoria applicabile agli iscritti agli albi dei periti nei confronti del medico consulente; contestualmente disponeva che copia dei verbali di nomina e di conferimento dell'incarico al consulente tecnico – nonchè dell'elaborato peritale – fossero allegati agli atti.

Oltre al procedimento penale, il giorno successivo al decesso di Pa-trizia Rossi è stata disposta un'inchiesta amministrativa da parte del di-partimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Gli ispettori del Provveditorato generale hanno ascoltato tutti gli operatori penitenziari presenti al momento del fatto, e hanno acquisito ogni documentazione clinica e informativa utile al fine di ricostruire la dinamica dell'evento, e per accertare se in relazione a quanto accaduto potessero sussistere responsabilità disciplinari o amministrative.

Risulta dalla ispezione che la signora Rossi, al momento dell'in-gresso in carcere, aveva rifiutato la visita del sanitario; ma che il giorno successivo aveva accettato il colloquio e la visita del medico incaricato, il quale aveva richiesto un'urgente visita psichiatrica, effettuata il giorno stesso.

Per le sue precarie condizioni psichiche era stato previsto un regime di massima sorveglianza e disposti i colloqui di sostegno,



il primo dei quali effettuato il 29 settembre 1997; i successivi colloqui sono stati rifiutati dalla Rossi.

A seguito di episodi che denotavano forte aggressività nei confronti delle altre detenute e delle agenti di polizia penitenziaria, e di danneggiamenti violenti (allagamento della cella a pianterreno dove era stata trasferita; lancio di oggetti fuori della cella; rottura del lavandino), la direzione del carcere, sulla base di referti medici che definivano la Rossi come «affetta da stato di agitazione psicomotoria alternato a fasi di delirio maniacale» e «socialmente pericolosa per sè e per gli altri», chiedeva – come già ricordato, l'11 ottobre 1997 – alla procura della Repubblica di disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

A questi episodi è seguito un periodo di apparente attenuazione dei disturbi, anche in concomitanza con l'assunzione della terapia, che in precedenza la Rossi si era sempre rifiutata di seguire. Il medico del carcere la trovava «più tranquilla e disponibile al dialogo».

Nonostante l'apparente miglioramento, la Rossi continuava ad essere seguita con costanza dai sanitari.

Purtroppo la situazione non è risultata stabile, e a seguito di ulteriori episodi (l'incendio del letto e degli abiti) la direzione del carcere chiedeva nuovamente l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 99 del Regolamento, oltre a ribadire la richiesta di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

Dal 2 al 6 gennaio 1998 la Rossi metteva in atto uno sciopero della fame, collegabile alla lamentata mancanza di notizie dall'esterno relative a suo figlio, con il quale avrebbe voluto ristabilire un rapporto.

L'educatrice dell'istituto chiedeva quindi notizie aggiornate sul conto del minore al Centro servizi sociali di Firenze, che forniva tali notizie il 28 gennaio 1998, due giorni dopo il suicidio.

È con estrema amarezza e sconcerto che mi trovo quindi a rispondere a questa interrogazione. Sebbene non risulti adottato alcun provvedimento di isolamento in carcere per la signora Rossi – e che l'obiettivo ritardo nella procedura di sostituzione della custodia cautelare in carcere con il ricovero in un ospedale psichiatrico sembra essere dipeso dal tardivo deposito della consulenza tecnica – la vicenda appare così tragica e umanamente toccante, da rendere inappropriato qualsiasi commento.

Ritengo quindi mio preciso dovere accertare nel modo più puntuale – anche in relazione all'esistenza del grave episodio di furto citato nell'ultima parte dell'interrogazione, sul quale al momento non dispongo di specifiche informazioni – ogni eventuale, specifica responsabilità, nonchè la regolarità delle procedure formali, attraverso lo strumento delle inchieste, per chiarire – come richiesto dal senatore Boco – l'esatto svolgimento di questa grave vicenda; vicenda sulla quale, come si è visto, vi era già stato un primo intervento immediato, ma che l'interrogazione ha avuto il merito di sottolineare, in piena coerenza con il fine a mio parere tipico degli atti ispettivi: quello cioè di sollecitare e consentire interventi di controllo e, se possibile, di miglioramento sull'andamento – anche quotidiano – della giustizia.

BOCO. Signor Ministro, parto dallo sconcerto che lei ha espresso e che ho visto nei colleghi; nel caso in esame, non c'è da dichiararsi soddisfatti o insoddisfatti per la risposta puntuale che lei ci ha dato e per i successivi provvedimenti che lei riterrà di adottare.

Circa l'avvenuta sottrazione del denaro, ho ritenuto di citare anche questo episodio nell'interrogazione dopo avere parlato con una persona amica della signora Rossi, perchè non ho certo io l'autorità per poter verificare se questo fatto è vero, lo valuterà chi di competenza.

A seguito di fatti come questo non si può esprimere un giudizio complessivo, ma di certo dobbiamo essere estremamente cauti. Lei ha citato i dati e si è reso conto con sconcerto della situazione. Io avrei molto da ridire su questo Gip e su altri aspetti specifici. Questa signora ha passato 3 mesi in cella d'isolamento e quasi paradossalmente la risposta del Centro servizi sociali di Firenze è arrivata due giorni dopo il suicidio. Conosco quel carcere e so che esso denota anche situazioni estremamente attive, operose; è una delle strutture di cui ho sempre parlato in senso positivo. Sono però del parere che fatti come questo richiedono maggiore umanità, come ho cercato di ricordare diverse volte: non risolveremo il problema di Patrizia Rossi ma potremo provare a dire basta di fronte a casi come questo.

Circa quello che il Ministro si è impegnato a fare mi ritengo soddisfatto. Non mi posso però ritenere soddisfatto quando nel mio paese fatti come questo accadono.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Anch'io.

BOCO. Credo che sia anche doveroso sottolinearlo, proprio per lo sconcerto che ci accomuna.

PRESIDENTE. Credo che le argomentazioni del senatore Boco siano condivise dall'intera Commissione, altri commenti sarebbero superflui in materia.

Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 13.*



